

Cassazione Civile, 07.07.2011, n. 15037: La ratifica dell'attività dell'amministratore ha efficacia retroattiva

In materia di condominio, l'attività dell'amministratore, nell'esercizio del suo potere di disciplinare l'uso delle cose comuni, che sia stata successivamente approvata dall'assemblea dei condomini, deve ritenersi dalla stessa ratificata con efficacia retroattiva, senza pregiudizio per il diritto dei condomini assenti o dissenzienti di impugnare la delibera assembleare di ratifica